

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO POSTUMIA

Art. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita con atto pubblico, l'associazione denominata "PRO LOCO POSTUMIA DI VICENZA " con sede in Vicenza.

Detta Associazione svolge la sua attività zona di Vicenza compresa nell'area coperta dalle parrocchie di S. Andrea, Araceli, S. Maria Ausiliatrice, S. Francesco, Anconetta, Ospedaletto.

L'Associazione ha carattere di volontariato, non persegue fini di lucro e svolge compiti di utilità pubblica con finalità di promozione sociale, di valorizzazione di realtà territoriali e di potenzialità naturalistiche culturali, storiche ed enogastronomiche di Vicenza.

La Pro Loco è un'associazione apartitica.

Art. 2 – SCOPI E FINALITA'

Gli scopi che l'associazione si propone sono:

- a) Riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località di giurisdizione;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e proponendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali , artistici e culturali del luogo e della zona;
- c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- d) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;
- e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- f) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche,
- l) svolgere attività di assistenza ed informazione turistica nel rispetto dell'art. 20, comma 3, lettera c) della L.R. 33/2002, tramite l'istituzione di un ufficio informazioni.

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

- a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita della zona;
- b) sviluppa attività di carattere sociale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

Assemblea dei Soci;

Consiglio Direttivo;
Presidente;
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono gratuite

Art. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo dell'associazione e la relativa programmazione annuale;

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto Sociale;

- delibera lo scioglimento dell'associazione;

- approva i regolamenti che disciplinano l'attività e la vita dell'associazione;

All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con la quota sociale annua.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo e per deliberare sul programma delle attività e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.

Le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, è valida con qualsiasi numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- su richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti validi espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria o straordinaria, deve essere convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da altro componente del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante affissione presso la sede dell'Associazione e sua comunicazione a tutti i soci con lettera o altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta) e ciò almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

La deliberazione dell'Assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti i soci. Di tale deposito viene data notizia ai soci nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell'Associazione. Copia

delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata ai soci che ne facciano espressa richiesta.

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a 7 e non superiore a 11 secondo quanto delibererà l'Assemblea in occasione della nomina.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Alle riunioni di Consiglio partecipa la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con voto consultivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente (o i Vice-Presidenti).

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di Tesoriere (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto).

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta può nominare, inoltre, un Comitato Esecutivo, composto da n. 5 Consiglieri, tra cui il Presidente ed il Segretario.

Hanno diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; esclusi gli astenuti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione.

Al Consiglio compete specificatamente:

- fare all'assemblea annuale la relazione sull'attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell'anno successivo;
- sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- stilare il programma delle attività;
- stabilire le quote sociali;
- richiedere ed affidare ai soci compiti di ordine organizzativo;
- nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;
- decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i soci;
- promuovere e dare direttive di ogni genere;

Le riunioni del consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'albo della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice Presidente ed in mancanza di questi dal

Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione; il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nomina, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Soci: è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

Art. 8 - SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta degli atti e dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Dura in carica quattro anni ma decade in caso di decadenza del Presidente.

Art. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I Revisori hanno il compito di esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, almeno una volta all'anno la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.

I Revisori durano in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli soci.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio;

I Probiviri durano in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 11 - TUTELA

L'atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili, la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.

Art. 12 – TUTELA – SCIoglimento DELLA PRO LOCO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 4) ed in tal caso dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al Comune in cui l'Associazione ha sede che provvederà ad utilizzarla per finalità di utilità sociale, fino all'eventuale costituzione di una nuova associazione Pro Loco.

Art. 13 – TUTELA - ASSUNZIONE PERSONALE

L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura, la durata

dell'incarico e la retribuzione, in osservanza alle normative vigenti.

Art. 14 - FINANZIAMENTO

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività, sono:

- 1) le quote sociali da versare entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
- 2) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso reinvestito a favore di attività statutariamente previste.
- 3) i contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altre Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
- 4) le eventuali donazioni;
- 5) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali. Tali proventi non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

La quota associativa così come gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 SOCI

Possono essere soci tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgono attività nel territorio comunale.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie,

Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

I soci hanno diritto:

- alle pubblicazioni dell'Associazione;
- a frequentare i locali dell'Associazione,
- ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.
- a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

la qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio d'Amministrazione. Avverso tali decisioni, può proporre ricorso entro 30 giorni dall'avviso presentando controdeduzioni.

I soci a qualunque categoria appartengano, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali ai soci spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per i soci. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. A tutti i soci, maggiori di età, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico dei soci dal presente statuto, il socio può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali

l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che il socio non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla esclusione si pronunci l'Assemblea dei soci: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

Art. 16 – BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi 60 giorni il Consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Entrambi detti bilanci devono essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 17 - VARIE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro loco ed alle norme del Codice civile.

Tutte le cariche all'interno della Pro Loco sono gratuite.

Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 – ISCRIZIONE ALBO PROVINCIALE

L'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale secondo le norme del regolamento provinciale.

Art. 19 - CONSORZI

L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona.

Il consorzio ha lo scopo, altresì, di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

Art. 20 - RAPPRESENTANZA REGIONALE

L'Associazione può aderire all'Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete, con diritto di partecipare alle attività ed alle nomine dello stesso.

Con l'adesione a tale Organo riconosce tutta la normativa degli Statuti Regionale e Provinciale UNPLI.